

art. 26

Tutela del verde e delle alberature esistenti

26.1 Tutela di filari, siepi e fasce boscate

1. Gli elementi lineari del paesaggio, costituiti da filari, siepi e le fasce boscate con larghezza inferiore a m 25,00 (*ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 27/2004*) costituiscono formazioni arboree non ascrivibili al bosco. Tali elementi assolvono molteplici funzioni in quanto parte integrante della rete ecologica e componente paesaggistica di grande rilevanza e sono soggetti agli indirizzi ed alle norme di tutela del Piano del paesaggio.

2. Più precisamente si definiscono:

a – filari: le formazioni vegetali ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composte da specie arboree;

b – siepi: strutture vegetali plurispecifiche ad andamento lineare, con distanze di impianto irregolari, che possono essere costituite con specie arbustive e/o arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale locale;

c – fasce boscate: aree a sviluppo lineare coperte da vegetazione arboreo-arbustiva decorrenti lungo scoline, fossi, rogge e canali di bonifica o altri corsi d'acqua drenanti acque dal territorio limitrofo, realizzate con specie appartenenti al contesto floristico e vegetazionale locale, con particolare attitudine alla captazione degli inquinanti.

3. I filari, le siepi e le fasce boscate formati da specie autoctone o naturalizzate, ricadenti nei corridoi individuati nella Tavola 2a "*Rete Ecologica Comunale*", sono soggetti a specifica tutela disciplinata dal presente articolo, in quanto elementi essenziali ai fini della salvaguardia e tutela della biodiversità e del mantenimento e valorizzazione delle connessioni interne alla Rete Ecologica Comunale.

26.2 - Interventi di manutenzione

1. Le aree private, anche se inutilizzate, devono essere sempre mantenute in modo da garantire la sicurezza e la tutela del territorio da fenomeni di dissesto idrogeologico e dagli incendi, l'igiene pubblica, il decoro urbano, la tutela della biodiversità ed il mantenimento e valorizzazione delle connessioni interne alla Rete Ecologica Comunale; pertanto devono essere costantemente eseguite le attività necessarie alla corretta manutenzione del verde, in particolare l'eliminazione di alberi e/o rami secchi, danneggiati o pericolanti, specialmente se incombenti sul suolo pubblico o se in condizioni tali da ostruire o limitare il pubblico transito.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria di filari, siepi e fasce boscate ricadenti nei varchi e corridoi della Rete Ecologica Comunale devono essere sempre volti a preservarne la capacità rigenerativa.

3. Gli interventi di manutenzione effettuati da soggetti privati, mediante scavi e/o opere di pavimentazione su superfici a verde e/o comunque a distanza inferiore a m 2,50 da filari o alberi d'alto fusto isolati, devono essere preventivamente concertati con l'Ufficio tecnico comunale, allo scopo di tutelare l'apparato radicale degli esemplari presenti.

4. Nei giardini e nei parchi non devono essere depositati, in nessun caso, materiali da costruzione, carburanti e lubrificanti per un raggio di almeno m 5,00 dagli alberi.

5. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere adeguatamente protetti per evitare danni al fusto e all'apparato radicale.

6. Ricariche o abbassamenti del suolo, nella zona di proiezione della chioffa sul terreno, sono permessi solo in casi eccezionali, con preliminare autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.

7. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio del verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'articolo 500 del Codice penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato, preferibilmente tramite metodologie di lotta biologica e a basso impatto ambientale.

26.3 - Abbattimento di alberi ed estirpazione di siepi

8. Gli interventi edilizi devono di norma evitare l'abbattimento degli alberi d'alto fusto esistenti (con circonferenza del tronco superiore a cm 70,00, misurato a m 1,30 dal colletto), che devono essere salvaguardati e mantenuti in buono stato di conservazione.

9. Devono sempre essere attentamente conservati in particolare gli alberi, isolati, i filari, le siepi e le fasce boscate definite d'interesse paesaggistico sugli elaborati grafici del P.G.T. e quelli ricadenti nei varchi e corridoi della Rete Ecologica Comunale; per essi è consentito il taglio colturale nel rispetto delle condizioni impartite dall'Ufficio tecnico comunale.

10. L'Ente comunale può, per motivate ragioni, consentire l'estirpazione di singoli esemplari arborei e il rinnovo integrale delle siepi, individuate al comma precedente, alla condizione che essi siano sostituiti, entro due anni, con altri esemplari simili o comunque compatibili con i luoghi; il nuovo impianto o la sostituzione di alberi e arbusti deve essere attuato utilizzando principalmente le specie descritte nell'allegato al Piano del paesaggio: "*Indirizzi e norme di tutela*".

11. E' vietata l'infissione negli alberi di chiodi e appoggi per l'installazione sugli stessi di corpi illuminanti, di cavi elettrici, ecc.

26.4 - Progetti

12. In tutti gli interventi di trasformazione del suolo, contestualmente al-prescritto strumento urbanistico attuativo, deve essere presentato un progetto di sistemazione del verde e di piantumazione, anche con funzione di mitigazione ambientale, in ragione di almeno un albero ogni m² 30,00 di superficie a verde, in cui vengano specificate le specie utilizzate; tali specie dovranno risultare compatibili con il luogo, risultare tipiche o acclimatate da lungo tempo nel contesto locale o comunque essere scelte principalmente tra quelle proposte nell'elenco contenuto nell'allegato al Piano del paesaggio "*Indirizzi e norme di tutela*".

13. Sulle aree così destinate a verde, potranno essere realizzate suddivisioni e recinzioni con opere murarie, cancellate, reti metalliche e simili, acquisito il preventivo parere della Commissione per il Paesaggio.

14. Gli interventi di mitigazione ambientale, previsti in particolare per l'attuazione degli ambiti di trasformazione, dovranno connettersi con elementi ecologici esistenti (areali, lineari, ecc...) al fine di favorire la migliore integrazione con la Rete Ecologica Comunale.

26.5 - Distanze d'impianto degli alberi

15. L'impianto di nuovi alberi isolati o a filare deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime e comunque delle disposizioni del Codice civile:

a - da edifici, recinzioni e dalla proiezione sul terreno di conduttori aerei di linee elettriche:

a.1 – per alberi di terza grandezza: m 2,00

a.2 – per alberi di seconda grandezza: m 3,00